

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 17 - numero 3594 di venerdì 24 luglio 2015

Il recepimento delle direttiva Seveso III in vigore dal 29 luglio

Dal 29 luglio 2015 entra in vigore il Decreto Legislativo n. 105 del 26 giugno 2015 che recepisce la Direttiva 2012/18/UE (Direttiva Seveso III) relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

Roma, 24 Lug ? Lungamente atteso e, come spesso capita, arrivato oltre i tempi previsti (l'Italia avrebbe dovuto conformarsi alla "direttiva Seveso III" entro il 31 maggio 2015), il 14 luglio è stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il **Decreto Legislativo n. 105 del 26 giugno 2015**, che recepisce la Direttiva 2012/18/UE del 4 luglio 2012 (Seveso III) relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

Ricordiamo brevemente che la direttiva Seveso III è il risultato dell'aggiornamento della **direttiva 96/82/CE** (Seveso II), un aggiornamento dettato non solo dal nuovo sistema internazionale di classificazione delle sostanze chimiche ? il regolamento CLP entrato completamente in vigore dal **1 giugno 2015** - ma anche dalle esperienze acquisite con le precedenti direttive Seveso.

La Direttiva 2012/18/UE contiene diverse modifiche della normativa comunitaria relativa agli incidenti importanti:

- nuove definizioni e chiarimenti sul campo di applicazione della direttiva;
- adeguamento dell'Allegato I al regolamento CLP (reg. 1272/2008/CE), nuove sostanze e modifiche di soglia;
- 'deroga' per le sostanze non in grado di generare incidenti rilevanti;
- nuove disposizioni e tempistiche relative a: politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, effetto domino, piani di emergenza, controllo dell'urbanizzazione, incidenti, ispezioni, scambio delle informazioni;
- nuove disposizioni sulla partecipazione del pubblico e l'accesso alla giustizia.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[SA054] ?#>

Veniamo al recepimento italiano, al Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante "*Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose*", un decreto composto da 33 articoli e da diversi allegati.

Riprendiamo alcune **novità** e aspetti significativi contenuti nel nuovo D.Lgs. 105/2015:

? **nuove definizioni**: ad esempio di "stabilimento di soglia inferiore", "stabilimento di soglia superiore", "stabilimento adiacente", "nuovo stabilimento", "stabilimento preesistente", "altro stabilimento", "miscela", "presenza di sostanze pericolose", "deposito", "deposito temporaneo intermedio", "pubblico", "pubblico interessato", "ispezioni", ...;

? **classificazione** delle sostanze e delle miscele pericolose, in accordo con il Regolamento CE n.1272/2008;

- previsione di una specifica procedura per la **valutazione dei pericoli** di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa (art. 4);

? l'obbligo del gestore di dimostrare in qualsiasi momento alle Autorità competenti e di controllo l'adozione di tutte le misure di cui al D.L.vo in esame (art. 12);

? svolgimento dei controlli (istruttorie ed ispezioni) e verifica delle informazioni contenute nella Notifica: ad esempio la semplificazione dell'attuazione delle misure di controllo degli stabilimenti interessati e la riduzione degli oneri amministrativi;

? un migliore accesso dei cittadini all'informazione sui rischi dovuti alle attività dei vicini impianti industriali, sui comportamenti in caso di incidente e un'efficace partecipazione alle decisioni relative agli insediamenti nelle aree a rischio di incidente rilevante (artt. 23, 24, 25 e 26).

Con particolare riferimento all'allegato 1 - dove le sostanze sono classificate ai sensi del regolamento CE n. 1272/2008 e secondo una strutturazione a colonne relative anche ai requisiti di soglia - riportiamo alcune definizioni:

- **stabilimento di soglia inferiore:** *uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'allegato 1, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1;*
- **stabilimento preesistente:** *uno stabilimento che il 31 maggio 2015 rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e che, a decorrere dal 1° giugno 2015, rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE, senza modifiche della sua classificazione come stabilimento di soglia inferiore o stabilimento di soglia superiore;*
- **miscela:** *una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;*
- **presenza di sostanze pericolose:** *la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose nello stabilimento, oppure di sostanze pericolose che e' ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori alle quantità limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell'allegato 1.*

Questi sono invece i primi due commi dell'articolo 4 relativo alla "**valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa**":

1. *Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del gestore o di altro soggetto interessato, valuta, al fine della comunicazione alla Commissione europea di cui al comma 6, se e' impossibile in pratica che una sostanza pericolosa di cui alla parte 1, o elencata nella parte 2 dell'allegato 1, provochi un rilascio di materia o energia che possa dar luogo a un incidente rilevante, sia in condizioni normali che anormali, ragionevolmente prevedibili. Il Ministero, ai fini della valutazione, si avvale dell'Istituto superiore per la protezione ambientale (di seguito ISPRA) e degli altri organi tecnici nazionali di cui all'articolo 9, per gli aspetti di specifica competenza.*

2. *Detta valutazione, effettuata in base ai criteri e con le modalità definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tiene conto delle informazioni di cui al comma 4, e si basa su una o più delle seguenti caratteristiche:*

- a) *la forma fisica della sostanza pericolosa in condizioni normali di lavorazione o manipolazione o in caso di perdita di contenimento non programmata;*
- b) *le proprietà intrinseche della sostanza o delle sostanze pericolose, in particolare quelle relative al comportamento dispersivo in uno scenario di incidente rilevante, quali la massa molecolare e la tensione di vapor saturo;*
- c) *la concentrazione massima della sostanza o delle sostanze pericolose nel caso di miscele.*

(...)

Ricordiamo infine che il D.Lgs. 105/2015, che con l'articolo 33 abroga diversi altri decreti (tra questi anche il D.Lgs. 334/1999), entrerà in vigore il **29 luglio 2015**.

Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105 - Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea - Direttiva 2012/18/UE del 4 luglio 2012 - Controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio.

[Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sul rischio di incidente rilevante](#)

Tiziano Menduto



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it